

Oggi 06 marzo 2013, presso la Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio di Regione Lombardia, alla presenza del dott. Roberto Carovigno, dirigente della Struttura Foreste, si sono incontrati i signori:

- Carmelino Puntel, presidente dell'Associazione regionale Consorzi Forestali, accompagnato dal dr. Antonio Rudini
- Oliviero Sora, per la FAI CISL Lombardia
- Marco Bermani e Carlo Massi per la FLAI CGIL Lombardia
- Michele Saleri, e Savio Catotti per la UILA UIL Lombardia

Le parti hanno sottoscritto il rinnovo del contratto regionale di lavoro per gli addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, con decorrenza dal 1° gennaio 2012 – 30 giugno 2014.

Decorrenze diverse sono stabilite nei singoli articoli contrattuali.

Il presente sostituisce il pre-accordo sottoscritto in data 05 aprile 2012.

## **CONTRATTO REGIONALE INTEGRATIVO PER LA LOMBARDIA DI LAVORO PER GLI ADDETTI AD ATTIVITA' DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE E IDRAULICO AGRARIA**

### **PREMESSA**

Il lavoro forestale occupa sempre maggiore importanza sociale e in particolare in questi anni il bosco sta acquistando sempre più rilevanza non solo come fonte di reddito ma anche come cura dell'ambiente e per la tutela del territorio.

A partire da questo presupposto la necessità di politiche per la salvaguardia e lo sviluppo delle superfici forestali passano attraverso il sostegno e lo sviluppo di una occupazione sempre più competente sapendo che la montagna non è solo lavoro forestale e difesa del suolo, ma tutto, dall'economia, alla fruibilità in termini turistici, ruota intorno al lavoro forestale ed al presidio umano.

Una politica ambientale forte non può prescindere dal riconoscere e assegnare un ruolo determinante al lavoro forestale, che per le sue caratteristiche, può svolgere attività differenziate che possono contribuire ad ulteriore sviluppo occupazionale.

Il piano di sviluppo rurale – PSR – e le politiche regionali mostrano attenzione alla realtà forestale della nostra regione. Tanta attenzione chiede un investimento capace di contrastare le calamità naturali, i cambiamenti climatici e i fenomeni di spopolamento nelle zone rurali e montane. A maggior ragione va perseguito l'impegno a salvaguardare e sviluppare i livelli occupazionali in Lombardia, così come sancito dall'Art. 4 del Contratto Integrativo Regionale ed un'occupazione tale da mantenere una funzione di presidio del territorio. La foresta è un polmone importante; lo è anche per le aree metropolitane dove più alti sono i rischi legati all'inquinamento atmosferico. Consci che l'economicità e redditività di tale lavoro non sempre possono essere colte immediatamente, infatti i risultati sono nel tempo legati ad investimenti che migliorano e valorizzano l'ambiente contribuendo così alla



realizzazione di uno sviluppo sostenibile. Questo, significa anche una attenzione verso la produzione di energie alternative come l'uso corretto di bio-masse, di cui è particolarmente ricco il bosco e la foresta. Con la sottoscrizione del patto di filiera bosco-legno-energia avvenuta nel 2010 tra tutti i soggetti del comparto è stato evidenziato il ruolo economico del bosco quale valore aggiunto per il territorio montano e per l'occupazione della manodopera forestale ed essere un valore aggiunto per il territorio montano.

Le funzioni generali e sociali delle risorse forestali devono essere salvaguardate e migliorate, attraverso la loro custodia e la loro cura. Spetta a tutti i soggetti firmatari del contratto una gestione del settore che provveda alla difesa, alla valorizzazione e alla rinnovabilità di queste risorse.

Le parti confermano la necessità di un confronto più serrato e condividono di rendere più operativo il sistema di Informazioni e il Comitato Paritetico Regionale art.3 del Contratto Integrativo Regionale e dando attuazione quanto il Comitato d'Indirizzo intende promuovere.

Ciò premesso,

### **Art. 1 – Sfera di applicazione**

Il presente contratto integra il Ccnl per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulica-forestale e idraulica-agraria del 07.12.2010 e si applica ai rapporti indicati nell'art. 1 e relativa dichiarazione a verbale dello stesso Ccnl per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulica-forestale e idraulica-agraria del 07.12.2010 istaurati ed eseguiti in Lombardia.

Il presente contratto integrativo regionale disciplina il rapporto di lavoro tra i dipendenti e le Comunità Montane, gli Enti Pubblici, i Consorzi Forestali, le Aziende Speciali e altri Enti che con finanziamento Pubblico ed in amministrazione diretta, o in affidamento se cooperativa o enti di imprese di altra natura, che svolgono in prevalenza le attività dell'art 1 del Ccnl e dell'art. 2 del regolamento regionale n 8 / 2010 ( tipologia dei lavori ) ed eventuali integrazioni

### **Art. 3 Sistema di informazione e Comitato Paritetico Regionale**

Dopo e) dopo il punto

Questi devono avere definito specifici percorsi formativi finalizzati a creare le figure professionali di **Operatore forestale e operatore forestale responsabile.**



2



- f) riceve informazioni su iniziative adottate o promosse dall'ente regionale e da enti in materia di salvaguardia idrogeologica e idraulico-forestale, salvaguardia e valorizzazione ambientale, promozione delle aree rurali e in particolare montane
- g) Riceve informazioni dagli enti, rispetto ai programmi in Amministrazione Diretta e il loro stato di attuazione.
- h) analisi dei flussi occupazionali e la dinamica delle assunzioni

f) diventa i) e e) diventa l)

Il Comitato svolge anche funzioni di indirizzo con i seguenti compiti

- del percorso formativo di "operatore forestale responsabile" e di eventuali altri corsi in relazione alle necessità specifiche;
- sviluppare in modo imprenditoriale ed aziendale il lavoro in cantiere con modalità di gestione innovative del personale impiegato, anche attraverso la messa a punto di organizzazione congiunta e finanziariamente compartecipata di corsi all'interno un sistema di misurazione di obiettivi e risultati;
- creare, a livello sperimentale, un sistema di rilevamento in tempo reale delle attività e delle presenze sui cantieri, da ampliarsi eventualmente a tutto il territorio regionale;
- garantire elevati standard di sicurezza sul cantiere, anche incrementando l'efficienza e la sicurezza del lavoro attraverso l'acquisizione di attrezzature moderne ed adeguati Dispositivi di Protezione Individuale forniti dal datore di lavoro e l'impegno da parte dei lavoratori ad utilizzarli nella maniera più adeguata;
- fidelizzare il personale esistente attraverso la possibilità di acquisire e convalidare le proprie competenze;
- migliorare la visibilità presso l'opinione pubblica del mestiere del boscaiolo e della sua importanza per la gestione forestale sostenibile, anche attraverso l'organizzazione di un evento pubblico nell'arco della durata del presente contratto (es. visita scolaresche);
- realizzazione di uno studio di fattibilità per la costituzione di un'organismo bilaterale
- valorizzazione professionale definendo dei criteri di premialità in base all'anzianità e professionalità per quei i lavoratori assunti a tempo indeterminato e determinato.

SM

Lulio

3

R

S  
Mora

J

Questi elementi costituiranno obiettivi misurabili, ogni anno e alla fine della durata del presente contratto ne dovrà essere verificata la realizzazione anche nell'ottica di un ulteriore sviluppo nel corso degli anni successivi.

Istituire all'interno del comitato paritetico Regionale una commissione per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, per analisi e monitoraggio della situazione in essere.

#### **Art. 5 – Garanzie occupazionali per gli operai a tempo determinato**

Inserire alla fine del primo punto

E' compito degli Enti di informare del richiamo lavorativo i lavoratori almeno 10 giorni prima dell'avvio del cantiere.

#### **Art.7 – Stagionalità delle attività**

Aggiungere anche tutti i lavori stabiliti dal RR n 8 /2010

- Interventi di valorizzazione e conservazione della fauna selvatica

#### **Art. 8 – Apertura cantieri**

Aggiungere prima del punto

E vengono informate le organizzazioni sindacali territoriali delle relative assunzioni .

Art. 9 periodo di prova ( operai )

I lavoratori che vengono assunti per la prima volta a tempo determinato, sono sottoposti ad un periodo di prova che permetta di definire anche alla luce delle attività di formazione professionale svolta e attestata , le competenze raggiunte ai fini della sicurezza e in funzione dell'attribuzione dell'indennità di caposquadra

#### **Art. 18 – Lavori pesanti e nocivi**

modifica primo punto

togliere “ Scoronamento frane “ inserire “ Lavori in frana”

inserire al primo punto:

per il personale comandato dal datore di lavoro all'utilizzo esclusivo della motosega

4

## **Art. 20 – Lavori disagiati**

Aggiungere dopo il primo punto

Agli operai adibiti a lavori in piattaforma o di Tree climbing

Agli operai addetti ai lavori con pendenze superiori al 20% e che hanno l'obbligo di utilizzo di imbragature o di corde di sicurezza gli sarà corrisposto un'ulteriore maggiorazione del 10% in aggiunta a quelle esistenti.

## **Art. 21 – Indennità chilometrica ed ubicazione dei centri di raccolta**

Per calcolare il valore unitario del rimborso chilometrico da erogare al lavoratore che utilizza il proprio mezzo per recarsi al cantiere, verranno fatte 3 (tre) verifiche annuali (1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre) del costo del carburante alla pompa.

## **Art. 23 – Diritti sindacali**

Aggiungere

Il datore di lavoro provvederà a mettere a disposizione una sede idonea alla effettuazione delle assemblee sindacali

## **Art. 26 – Buono Mensa**

A partire dal 1° gennaio 2013 verrà riconosciuta a tutti i lavoratori un buono mensa di € 7,50 per ogni giornata di effettivo lavoro

## **Art. 27 – Salario integrativo**

A partire dal 1° gennaio 2013 verrà aumentato il salario integrativo mensile di € 30,00 al parametro 100.

## **Art. 31 – Decorrenza e durata del contratto**

Il presente contratto integrativo decorre dal 1 Gennaio 2012 e scadrà il 30 giugno 2014.



5



## Articoli nuovi

### - **Malattia**

Gli operai e gli impiegati in caso di malattia, devono rispettare le fasce orarie di reperibilità dell'INPS ( 10/12 17/19 )

### - **Congedo matrimoniale**

In caso di matrimonio, la lavoratrice e il lavoratore a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di 15 giorni di calendario.

Al lavoratore con contratto a tempo determinato con più di 150 giornate di lavoro nell'anno, spetterà un permesso retribuito di 10 giorni di calendario, il lavoratore con meno di 150 giornate ma più di 100 giornate lavorative, avrà diritto ad un permesso di 7 giorni retribuiti mentre al lavoratore con meno di 100 giornate lavorative, spettano 5 giorni retribuiti.

### - **Permessi straordinari ( operai e impiegati )**

Ai sensi dell'art.4 della legge n°53/00 la lavoratrice e il lavoratore a tempo indeterminato e determinato ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi in caso di decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica.

Qualora il decesso imponga al lavoratore un viaggio di lunga durata (comunque superiore a 16h), il lavoratore potrà usufruire di un corrispondente prolungamento del permesso, ma non retribuito.

Il permesso di cui sopra non è conteggiabile con le ferie.

Per la nascita di un figlio o in caso di adozione, spetta al padre ( anche se lavoratore otd ) un giorno di permesso retribuito a far data far data dall'entrata in vigore del presente CIRL

### - **Pagamento della retribuzione**

La data di pagamento della retribuzione sarà di norma individuata non oltre il giorno 15 del mese successivo.

### - **Sospensione della scadenza del contratto di lavoro stagionale**

I datori di lavoro sospenderanno, su richiesta della lavoratrice, il termine del contratto di lavoro stagionale per i periodi di astensione per maternità .

### - **Maternità obbligatoria**

L'ente garantisce il diritto di precedenza nell'assunzione per lavoratrice madre al termine della maternità obbligatoria.

lavo

6

SM

S  
Mariani

d

P

- **Polizza assicurativa**

Tutti gli Enti e le aziende stipuleranno polizze assicurative per i danni che l'azienda può causare a terzi mediante i propri lavoratori.

**Impiegati**

**Inserimento capitoli specifici**

**Assunzione**

Per le assunzioni degli impiegati a tempo indeterminato e determinato, si fa riferimento all'art. 33 del CCNL

**Periodo di prova**

Per gli impiegati assunti a tempo determinato, il periodo di prova si applica solo alla prima assunzione.

**Permessi straordinari**

I permessi stabiliti dall'art. 38 del CCNL possono essere goduti anche in ore. Per la nascita di un figlio o in caso di adozione, spetta all'impiegato assunto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato un giorno di permesso retribuito.

Agli impiegati forestali è riconosciuto il salario integrativo regionale nella misura prevista per gli operai e l'incremento è fissato in misura uguale a quanto stabilito per gli operai assegnando al 1° livello (parametro 100) la stessa cifra e riportandola ai livelli superiori seguendo lo stesso sviluppo parametrico. Agli impiegati forestali si applica tutte le parti e le norme di valore comune contenute nel presente CIRC.

- **Materie oggetto di confronto a livello aziendale**

1. Organizzazione del lavoro
2. Gestione degli orari e del calendario di lavoro e delle ferie, monte ore annuo per flessibilità di orario stagionale ( art:9 ccnl )
3. Criteri di rotazione degli operai addetti a lavori nocivi
4. Ubicazione centri di raccolta
5. Turn-over e occupazione
6. Salario variabile
7. Fondo ore ( art 9 ccnl )

Il monte ore annuo destinato alla flessibilità oraria stagionale e le modalità di utilizzo devono essere parte di un accordo sindacale.



7  


 R F

Le parti intendono attivare in sede aziendale l'indennità di reperibilità per i servizi al territorio.

Milano 06.03.2013

Per firme:

Associazione Regionale Consorzi Forestali



FAI CISL Soza Olivero

FLAI CGIL New Sime Massiccato

UILA UIL Catotoli Sardo

